

PER SAPERNE DI PIU'

I.N.P.S.

Direzione Centrale delle Entrate Contributive

Roma, 09-01-2008

Messaggio n. 658

OGGETTO: Articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 247: soppressione del contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario

L' articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale", dispone che a decorrere dal 1º gennaio 2008 il contributo di cui all'articolo 2, comma 19, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è soppresso.

Poiché i compensi per lavoro straordinario rientrano tra le componenti variabili della retribuzione (delibera consiliare n. 5 del 26 marzo 1993, e, da ultimo, circolare 136 del 21 dicembre 2007), ai fini dell'assoggettamento al regime contributivo tali compensi, relativi al lavoro straordinario effettuato nel mese di dicembre 2007, devono essere considerati retribuzione del mese di GENNAIO 2008 e pertanto, per effetto della norma in oggetto, non sono soggetti alla contribuzione aggiuntiva.

Relativamente all'istituto contrattuale della "banca ore", in caso di "monetizzazione" delle ore non utilizzate come riposi supplementari, si richiamano le indicazioni fornite al punto 2.3. della circolare n. 39 del 17 febbraio 2000 che prevedono che la base imponibile venga determinata al momento della liquidazione delle somme contrattualmente dovute al lavoratore.

Pertanto <u>i residui di "banca ore" monetizzati dal 1º gennaio 2008 non sono soggetti al contributo aggiuntivo.</u>

Nelle ipotesi diverse da quelle sopra contemplate, resta fermo l'obbligo di versamento della contribuzione aggiuntiva in relazione ai presupposti impositivi verificatisi anteriormente al 1° gennaio 2008.

Il Direttore generale

Crecco